

**Lettera informativa n. 64/12 del 03.04.2012****SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE**

**CASS. CIVILE - SEZ. LAVORO Sentenza n. 4842 del 26-03-2012** – L’iniziale errore di notificazione per la proposizione dell’appello deve ritenersi giustificato dal ragionevole convincimento, ingenerato nel notificante dall’ambiguo comportamento del legale di controparte, secondo il quale la pur comunicata variazione del recapito professionale sia stato solo temporanea, e superata dal ritorno all’originario studio; ne consegue che la ripresa e il perfezionamento del procedimento notificatorio, attuati a pochi giorni di distanza dal negativo esito del primo tentativo – e indipendentemente dalla vana richiesta al giudice di rimessione in termini – devono ritenersi utilmente eseguiti e tali da riconnettersi, senza soluzione di continuità processuale, all’originaria data di attivazione della notifica, intervenuta durante il decorso del termine breve per la proposizione dell’appello, dovendosi infatti ritenere che, nelle ipotesi in cui un primo tentativo di notifica sia andato a vuoto per ragioni obiettivamente non imputabili al notificante, questi possa, alla luce anche del principio di ragionevole durata del processo, di propria iniziativa e senza adire il giudice, richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del **procedimento notificatorio che, se perfezionato entro un ragionevole tempo (necessario, secondo la comune diligenza, ad accertare il nuovo recapito della controparte), ancorché successivo alla scadenza del termine d’impugnazione, si considera utilmente attivato alla data della prima richiesta di notificazione.**

**CASS. PENALE – SEZ. II Sentenza n. 11572 del 26-03-2012** – E’ legittima l’impugnazione della parte privata a seguito della “svista” del difensore: **si all’istanza di restituzione del termine se l’errore dell’avvocato integra il caso fortuito.** E’ illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cpp, quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

**CASS. PENALE - SEZ. III Sentenza n. 11147 del 22-03-2012** – **L’evasione dell’IRAP non è un reato** perché non si tratta di un’imposta sui redditi “in senso tecnico”. Infatti, l’ammontare del tributo non versato al fisco non può essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca.

**CASS. CIVILE - SEZIONE II Sentenza n. 4143 del 15-03-2012** – **Deve essere esclusa, perché tardivamente introdotta, l’ammissibilità della domanda restitutoria del prezzo della compravendita proposta per la prima volta in appello dalla parte che in primo grado ha agito per l’annullamento del contratto e per il risarcimento del danno,** dovendosi ritenere che, se in materia contrattuale l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta deve essere ritenuta un effetto naturale dell’annullamento del contratto, non di meno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di annullamento del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d’appello è preclusa, ai sensi dell’art. 183 cpc, la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta dopo la definitiva determinazione della materia del contendere, trattandosi di domanda nuova.

**CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 3959 del 13-03-2012** – Nel regime di attuazione del registro delle imprese, (e per i soggetti societari persone giuridiche successivamente all’abrogazione dell’art. 2457-ter cc, richiamato dall’art. 2497-bis cc) **l’iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della sede del soggetto iscritto,** quando tale trasferimento comporti che la sede sia trasferita in altra provincia - e quindi che l’iscrizione passi da una camera di commercio ad altra - si ha per **perfezionata a tutti gli effetti che ne derivano, soltanto una volta avvenuta la cancellazione dell’iscrizione di provenienza.**